



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2013 (28.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0084 (COD)**

**17427/1/12
REV 1 ADD 1**

**GAF 29
FIN 1022
CODEC 2955
PARLNAT 402**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio

- Motivazione del Consiglio

adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2013

I. INTRODUZIONE

Il 5 luglio 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹.

Nella plenaria del 20 novembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura e la relativa risoluzione legislativa².

Il 6 luglio 2010 la Commissione ha pubblicato un documento di riflessione sulla riforma dell'OLAF³, allo scopo di individuare punti di convergenza e di divergenza nelle opinioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla proposta iniziale della Commissione, e di pervenire a un consenso sulle principali questioni in gioco.

A seguito di discussioni approfondite svoltesi nel gruppo "Lotta antifrode", il Consiglio ha pubblicato, il 6 dicembre 2010, conclusioni sul documento di riflessione della Commissione⁴.

A seguito di tale processo di riflessione, il 18 marzo 2011, la Commissione ha presentato una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

Il Parlamento europeo ha stabilito il suo mandato di negoziato sulla proposta modificata della Commissione ribadendo la sua posizione in prima lettura sulla proposta iniziale della Commissione.

Sono stati espressi pareri dalla Corte dei conti europea il 12 luglio 2011⁵ e dal Garante europeo della protezione dei dati il 1° giugno 2011⁶.

¹ Doc. 11281/06.

² Doc. 15961/08.

³ Doc. SEC(2010) 859.

⁴ Doc. 16833/10.

⁵ GU C 254 del 30.8.2011, pag. 1.

⁶ GU C 279 del 23.9.2011, pag. 11.

Conformemente ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, la presidenza, su mandato del Comitato dei Rappresentanti permanenti², ha negoziato con il Parlamento europeo, nel contesto di incontri trilaterali informali svoltisi da ottobre 2011 a giugno 2012, al fine di raggiungere un accordo in fase di prima lettura del Consiglio.

Il 25 luglio 2012 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha approvato il testo di compromesso concordato nell'ultimo trilogio informale dell'8 giugno. L'8 ottobre tale accordo è stato inoltre confermato dalla Commissione del Parlamento europeo per il controllo dei bilanci (CONT), dopo di che il suo presidente ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti in cui conferma che, qualora il Consiglio dovesse adottare tale testo, egli stesso raccomanderà alla plenaria di accettare, senza emendamenti, la posizione in prima lettura del Consiglio.

Successivamente, nella riunione del 4 dicembre, il Consiglio ha confermato l'accordo politico sul testo concordato che figura nei documenti 16546/12 e 12735/12 ADD1.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Scopo del regolamento è modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999, che è l'atto giuridico di base che disciplina le indagini condotte dall'OLAF.

La proposta è volta principalmente a rafforzare l'indipendenza dell'OLAF, aumentare l'efficienza e l'efficacia delle indagini condotte dall'OLAF e migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le varie istituzioni e autorità coinvolte nelle differenti fasi delle indagini.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Doc. 12140/11 ADD 1.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta modificata, hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura.

Gli incontri trilaterali informali sono stati incentrati, in particolare, sulle seguenti questioni chiave e il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto tra i colegislatori, quale approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti nel luglio 2012 e dalla commissione CONT nell'ottobre 2012:

Procedure investigative

Sono state definite disposizioni più dettagliate, che precisano i compiti e i doveri dei vari soggetti interessati nell'avvio, nello svolgimento e nella chiusura delle indagini dell'OLAF. Inoltre i colegislatori hanno deciso che il Direttore generale dell'OLAF predisporrà una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legittimità.

Ruolo del Direttore generale dell'OLAF

I compiti, i doveri e il raggio d'azione del Direttore generale dell'OLAF sono stati illustrati in maniera più esplicita, delineando il bilancio della pratica attuale e tendendo a semplificare le procedure, rendendole più trasparenti e riducendone la durata. Inoltre, per rafforzare l'indipendenza dell'OLAF, il mandato quinquennale rinnovabile una sola volta secondo le regole vigenti è stato sostituito da un mandato settennale non rinnovabile.

Riferimento specifico alle garanzie procedurali applicabili

In linea con la carta dei diritti fondamentali dell'UE, i diritti procedurali delle persone interessate dalle indagini dell'OLAF, di testimoni e informatori sono specificate nel regolamento e ulteriormente rafforzate in relazione alla pratica attuale negli organi dell'UE.

Ruolo del Comitato di vigilanza

E' stato ribadito il compito fondamentale del Comitato di vigilanza - garantire che l'OLAF eserciti la sua missione in piena indipendenza. In aggiunta ai doveri attuali, detto Comitato è stato inoltre incaricato di monitorare l'applicazione delle garanzie procedurali. In relazione alla sua nomina, per preservare la continuità d'azione del Comitato di vigilanza, i colegislatori hanno deciso di introdurre il mandato quinquennale e il rinnovo scaglionato dei suoi membri.

Flussi di informazioni e accordi di cooperazione

Sono state migliorate le norme per consentire uno scambio di informazioni più tempestivo ed efficace tra l'OLAF e le istituzioni, uffici, organi e agenzie dell'UE, nonché con le autorità competenti degli Stati membri, durante le varie fasi delle indagini. Sono stati specificati processi di presentazione delle relazioni, in particolare sul seguito dato alla raccomandazioni del Direttore generale dell'OLAF. E' stato inoltre deciso che gli Stati membri designeranno un servizio ("il servizio di coordinamento antifrode") per agevolare un'efficace cooperazione e scambio di informazioni con l'OLAF.

Inoltre, i colegislatori hanno chiaramente precisato nel regolamento la possibilità che l'OLAF concluda accordi amministrativi con Europol, Eurojust, autorità competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Scambio di opinioni

E' stato raggiunto un accordo sull'introduzione di uno scambio periodico di opinioni tra il Direttore generale dell'OLAF, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Tali riunioni a livello politico riguarderebbero, tra l'altro, le priorità strategiche delle politiche investigative dell'OLAF e l'efficacia delle sue attività in relazione all'adempimento del suo mandato, senza interferire in alcun modo con l'indipendenza dell'OLAF nello svolgimento delle sue indagini.

Accesso alle informazioni contenute in banche dati prima dell'avvio di un'indagine

Il diritto dell'OLAF di accesso senza preavviso e senza ritardo a informazioni in possesso di istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'UE è stato esteso alla fase precedente l'avvio di un'indagine al fine di valutare il fondamento delle accuse.

IV. CONCLUSIONI

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto durante i negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il sostegno della Commissione. Tale compromesso è stato confermato dalla lettera del presidente della commissione CONT al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti, datata 12 ottobre 2012. In tale lettera il presidente della commissione CONT ha comunicato che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e indi alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il nuovo regolamento darà un considerevole contributo a una maggiore protezione degli interessi finanziari dell'Unione e alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.